Più tempo per aderire al patto fiscale. Incognita per le società di persone

Verso il 12 dicembre. Oltre alla riapertura dei termini è in arrivo una modifica che farà uscire dal concordato le Snc che aumentano la compagine sociale

Dario Deotto Luigi Lovecchio

Sempre più intrecci tra concordato preventivo e sanatoria per anni pregressi nonché tra le varie cause di esclusione, cessazione e decadenza dal concordato. Esono probabilmente anche tutti questi eccessivi grovigli che non hanno di certo favorito, fino ad ora, l'adesione agli istituti.

Con il nuovo Dl 167/2024 viene stabilito che l'opzione per il concordato preventivo biennale per i soggetti Isapotrà ancora essere esperita, entro il 12 dicembre, da coloro che:

- 1 hanno presentato entro il 31 ottobre scorsola dichiarazione dei redditi; 2 entro tale data non hanno aderito
- al concordato stesso: 3 presentano una dichiarazione integrativa (aisensi dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998) che però non deveriportare un minore imponibile, un minore debito d'imposta oppure un maggior credito rispetto alla dichiarazione inviata entro il 31 ottobre 2024 (peraltro, nulla vieta di presen-

tare, più avanti, una dichiarazione integrativa sia a favore che a sfavore, a patto – ai fini della validità del concordato e, quindi, della sanatoria per gli anni pregressi -, che non si determini un minore reddito oggetto di concordato superiore al 30% del reddito definito).

Se si realizzano tutte queste condizioni, il contribuente potrà accedere anche alla sanatoria per gli anni pregressi dal 2018 al 2022.

Le modifiche in arrivo

Con gli emendamenti in arrivo con la conversione del decreto collegato fiscale(Dl155/2024) saranno modificate alcune situazioni di esclusione e di cessazione dal concordato riferite alle modifiche della compagine delle società di persone e assimilate (arti-



Le modifiche in arrivo con gli emendamenti al collegato fiscale andrebbero applicate solo alle nuove adesioni

colo 5 del Tuir). Le cause di esclusione (articolo 11 del Dlgs 13/2024) impediscono, ex ante, l'adesione alla propostadi concordato, mentre le ipotesi di cessazione(articolo 21) comportano il venir meno degli effetti «a partire dal periodo d'impostanel quale si verifica» una delle situazioni espressamente previste. Inoltre, tra le ipotesi di decadenza (articolo 22) - che determinano la cessazione degli effetti per entrambi i periodi (per i soggetti Isa) - rientrano anche quelle di esclusione (articolo 11).

Sarà previsto che solo le variazioni in aumento della compagine sociale delle società personali determinano la causa di esclusione e quella di cessazione. Diventano pertanto irrilevanti - oltre i trasferimenti di quote ad altri soggetti che lasciano invariato il numero dei soci - anche gli accadimentiche determinano una riduzione della compagine sociale.

Questa modifica può tuttavia determinare conseguenze negative per coloro che hanno già aderito. In effetti, la logica della previsione chevalo-



Nel collegato fiscale.

Il decreto che riapre i termini del concor dato preventivo è stato approvato nel Consiglio dei ministri del 12 ottobre ed entra come emendamento del Governo al DI collegato alla manovra, ora all'esame del Senato

compagine sociale è quella di farvenir meno (o di non ammettere) la proposta concordataria ogniqualvolta sia modificata significativamente la "struttura" aziendale (quindi anche quando diminuisce). Si pensi all'ipotesi in cui, in una società di persone con cinque soci, ne vengano meno tre nel 2025: magari di tale situazione vi eranogià delle "avvisaglie" nel 2024, ma si è deciso di aderire al concordato considerando che se si fossero concretizzate, si sarebbe potuti "uscire" dall'istituto dal 2025. Non c'è dubbio che, nel caso in cui l'eventualità (cioè l'uscita dei soci) si verificasse effettivamente nel 2025, non appare ora ragionevole ritenere valido – per tale annualità – il patto con il Fisco: il patto, infatti, potrebbe risultare penalizzante in conseguenza della diminuzione delle "forze sociali" e quindi del

reddito, specie in una società di persone. Questo dovrebbe portare auna conclusione chiara: la nuova previsione normativa - secondo cui solo in caso di mutamento in aumento della compagine sociale si realizza cessazione (ed esclusione) dal concordato - si dovrebbe applicare solo per le nuove adesioni (per chi dunque è consapevole della nuova disposizione) e non anche per i soggetti che hanno già aderito.

Se i soci non pagano

L'adesione al concordato da parte della società trasparente, di persone o di capitali, vincola i soci. Da qui l'ulteriore questione sugli effetti dell'inadempimento di taluno dei soci sulla validità dell'adesione.

Se il socio dichiara il reddito "da partecipazione" concordato e non versa l'Irpef, in caso di invio dell'avviso bonario, l'adesione dovrebbe decadere per tutti (articolo 22, comma 1, lettera e), del Dlgs 13/2024). Non sembra infatti sostenibile la tesi che limiterebbe la causa di decadenza in esame alle sole imposte della società.

Meno chiaro è il caso in cui il socio semplicemente ometta di dichiarare il reddito attribuito per trasparenza. In questo caso, a stretto rigore, il Fisco deve notificare un atto di accertamento parziale (articolo 41-bis, Dpr 600/1973) che, dipersé, non è contemplato come causa di decadenza. A meno che non si ritenga, con una chiara forzatura interpretativa, che la normativa speciale del concordato legittimi anche in questi casi la diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973.

Non vi è dubbio, comunque, che tanto il concordato che il ravvedimento speciale richiedano il massimo coordinamento possibile all'interno dei soggetti trasparenti.

Nulla vieta di presentare una dichiarazione integrativa successiva purché non causi un calo di reddito oltre il 30%